



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Riordino delle Carriere: Audizioni Camera dei Deputati e Senato della Repubblica – Correttivi al riordino

FLASH nr. 37 – 2018

- Edizione speciale Audizioni Camera e Senato correttivo riordino

**Schema di decreto legislativo
recante disposizioni integrative e correttive al
Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
concernente disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia**

(Atto del Governo n. 35)

Roma, 6 settembre 2018

Le richieste del Siulp, recapitate alle Commissioni I[^] Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e IV[^] Commissione (Difesa), riunite oggi presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

Illustrissimi Sigg. Presidenti,
Illustrissimi On.li Componenti le Commissioni I e IV,

Il presente schema di decreto legislativo concernente l'Atto del Governo n. 35, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124 del 7 agosto 2015, poiché interviene su un provvedimento atteso da circa vent'anni sia dagli addetti ai lavori che dalla stessa collettività, e garantisce la reale funzionalità del sistema sicurezza, non può che essere finalizzato a rafforzare il processo di riordino già attuato con il richiamato decreto n. 95/2017, considerato che lo stesso è stato improntato su alcuni principi cardine, essenziali per la migliore riuscita, cercando di contemperare le esigenze e le aspettative con le risorse disponibili.

Principi e progettualità che sono state indirizzate alla razionalizzazione dell'assetto funzionale e organizzativo dell'Istituzione Polizia di Stato, in modo da disegnare un'Amministrazione più snella, più funzionale, più professionale e più moderna. In sintesi, un'Amministrazione più preparata per affrontare sia le nuove e complesse sfide che il futuro ci impone, sia le sempre più crescenti ed articolate richieste che provengono dai cittadini e dalla società nel suo insieme, in modo da garantire e far percepire una sicurezza diffusa che, come si conviene in ogni democrazia avanzata, è la precondizione imprescindibile per lo sviluppo politico, sociale ed economico delle comunità.

Il riordino avviato, basato sulla convinzione della inscindibilità del binomio "sicurezza e libertà" che la funzione di polizia deve assicurare – con la consapevolezza che mentre la libertà è un valore assoluto che tutte le democrazie devono necessariamente garantire, la sicurezza è invece lo strumento attraverso il quale le forme di governo che i cittadini scelgono devono fornire per misurare il livello di garanzia della libertà e dei pieni diritti di cittadinanza sanciti dalla nostra Carta Costituzionale – è stato realizzato attraverso la previsione di una nuova architettura ordinamentale che ha avuto il merito di saper unire il processo di rinnovamento con la necessità di riconoscere e valorizzare la professionalità degli operatori già in servizio, considerato che grazie alla loro opera, sinora, si sono garantiti al Paese standard elevati di sicurezza e vivibilità delle nostre città e dei nostri territori. Una professionalità che, nonostante i lusinghieri risultati, necessitava di un aggiornamento ordinamentale che tenesse conto delle epocali trasformazioni che hanno investito la nostra società e l'intero mondo.

Tale esigenza ha trovato ristoro nell'elevazione dei titoli di studio richiesti per l'accesso alle varie qualifiche della Polizia di Stato e a nuovi percorsi formativi che ampliano le conoscenze e il sapere degli operatori rendendoli più consapevoli della delicatezza della funzione esercitata a tutela della democrazia e della sicurezza del nostro Paese.

La richiesta del diploma di scuola media secondaria quale titolo di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali, la previsione del possesso di titoli di studio universitari per l'espletamento delle funzioni previste per il ruolo degli ispettori e l'istituzione di una nuova carriera dei funzionari, definiti rispettivamente a vocazione direttiva e dirigenziale, simboleggia la reale prospettiva di emancipazione culturale e professionale della nuova funzione di polizia che il riordino ha disegnato.

Non solo. I nuovi percorsi rappresentano sicuramente un qualificato e necessario stimolo emotivo per una comunità di lavoratori che, attese le non entusiasmanti condizioni retributive, fa della motivazione il motore e il propellente principale per compiere nel migliore dei modi la propria *mission* istituzionale al fine di ottenere risultati sempre migliori.

Lo scopo perseguito è stato quello di elevare il più possibile la qualificazione delle figure di agente e ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, architrate sulle quali si basa l'attuale sistema di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione e repressione dei reati oltre che per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Un progetto che, grazie alla collaborazione sinergica tra Sindacato e Amministrazione, ha fortemente voluto e ridefinito nuovi job profiling del poliziotto del futuro. Un professionista che unisce alla preparazione psicologica e atletica, anche un'ampia conoscenza tecnologica e professionale che gli consente di ampliare ancora di più le capacità di intervento anche nei nuovi ambiti che l'avvento del web ha introdotto nella nostra vita quotidiana.

Ecco perché diventa centrale e prioritario portare a pieno compimento il processo di riordino che il decreto 95/2017 ha avviato ma non ancora del tutto consolidato per mancanza dei necessari fondi.

Un provvedimento che pur contando su uno stanziamento importante, dovendo riparare ad oltre 20 anni di gravi ritardi che ha reso quasi acefala la catena di comando dell'intera Amministrazione – con inevitabili ricadute sulla complessiva efficienza dell'apparato - non ha potuto realizzarsi appieno, considerata la delicata e complessa funzione affidata alle Amministrazioni che compongono attualmente il Comparto Sicurezza e Difesa, la loro natura eterogenea, nonché l'assenza di previsioni normative che consentono i correttivi anche per i colleghi militari e che minerebbe alle fondamenta lo spirito del principio di equi ordinazione che rappresenta il collante irrinunciabile per la tenuta del Comparto.

Ecco perché ringrazio il Governo e il Parlamento per l'attenzione dimostrata e la volontà di voler procedere ai correttivi, necessari non solo per garantire il rispetto del principio dell'equi ordinazione, sancito dalla norma istitutiva del Comparto e riaffermato nella stessa legge che ha previsto la delega al Governo per procedere al riordino, ma anche per la completa attuazione del processo riformatore capace di costruire anche una struttura retributiva in grado di offrire tutele a livello previdenziale, tanto più necessarie man mano che cresce il livello di responsabilità ricoperto in seno alla scala gerarchica, in ragione di una specificità che per esigenza di efficienza fisica, costringe il personale a lasciare il servizio in anticipo.

Ciò vale ancor di più se si tiene conto che più è elevata la qualifica, più sono elevati i titoli richiesti per l'accesso, e più elevata risulta, di conseguenza, l'età di primo ingresso (i commissari entrano ad un'età pari o superiore ai 30 anni il che presuppone che al raggiungimento del limite ordinamentale previsto, ovvero i 60 anni, hanno maturato una pensione inferiore ad un Assistente Capo che, alla stessa età anagrafica, ha maturato almeno 40 anni di contribuzione).

Da qui l'indifferibilità di provvedimenti integrativi e correttivi al fine di completare il processo riformatore e di rimuovere le criticità e le disarmonie che sono emerse in sede di prima applicazione, sia a livello di progressione in carriera per il ventennale ritardo nel bandire i concorsi interni, sia per la parte previdenziale essendo l'attuale sistema contributivo legato direttamente alla retribuzione percepita nel corso dell'intera carriera a differenza del precedente sistema retributivo che, essendo il calcolo dell'ammontare legato all'ultima retribuzione percepita, era accompagnato da un sistema di avanzamento molto lento.

In questo quadro emerge, per evitare sperequazioni tra i diversi Corpi, la necessità di evidenziare come l'assenza di una delega per interventi correttivi ed integrativi anche per le Forze armate richiede, insieme alla necessità di dare attuazione alla delega prevista per le Forze di polizia, lo slittamento del termine di scadenza della predetta delega per ricondurlo alla stessa scadenza (per il SIULP non andare oltre giugno 2019) di quella che, sicuramente, dovrà essere concessa anche alle amministrazioni militari.

Ciò sia per garantire il principio di equi ordinazione, sia perché le modifiche che interessano le Forze di polizia ad ordinamento militare, di fatto, andrebbero a modificare anche norme di legge che interessano le Forze armate, attesa la condivisione del Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare, il tutto senza che queste ultime possano partecipare al percorso decisionale.

Alla luce di un siffatto quadro, sia di merito che di metodo, emerge per il SIULP la necessità che codeste illustrissime Commissioni, cortesemente, possano valutare la possibilità di un percorso che tenga conto di quanto appena detto sotto il profilo procedurale, mettendo al centro della discussione di merito le priorità che, per i Poliziotti e l'efficienza della stessa

funzione di polizia, risultano imprescindibili per non vanificare quanto sinora fatto con il Decreto legislativo 95/2017.

Per migliorare il progetto di riordino e realizzare una concreta modernizzazione del sistema sicurezza e garantire un più efficace espletamento delle funzioni istituzionali, si ritiene di dover suggerire le seguenti urgenti e necessarie modifiche:

1. Allineare i requisiti previsti per l'attribuzione della qualifica di Coordinatore a quelli richiesti per poter concorrere per l'accesso al ruolo superiore. Allo stato si prevede infatti che tale attribuzione sia esclusa nei confronti di chi - sia Assistente Capo che Sovrintendente Capo - pur in possesso della richiesta anzianità di servizio "nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a distinto". E questo quando, invece, la partecipazione ai concorsi da Vice Sovrintendente (art. 24 quater, co. 2, DPR 335/1982) ed a quello da Vice Ispettore riservato agli interni (Art. 27, co. 1, lettera b, DPR 335/1982) è consentita a chi "nell'ultimo biennio... abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono". E' di palmare evidenza l'irragionevolezza che porta ad esigere requisiti per l'accesso ad una mera denominazione del medesimo ruolo più severi di quelli previsti per - la partecipazione al concorso per - accedere ad un ruolo superiore. Un paradosso acuito dal fatto che per l'attribuzione della denominazione di Coordinatore si richiede il requisito minimo almeno per il triennio precedente, mentre ci si accontenta di risalire ai soli due anni precedenti per l'ammissione al concorso per accedere al ruolo superiore.
2. Retrodatazione alla data del 1° gennaio 2017 della decorrenza della nomina dei Vice Ispettori vincitori dei concorsi indetti in forza del Decreto Legislativo 95/2017, sulla base del rispetto del principio dell'annualità con cui gli stessi concorsi hanno individuato il numero dei posti disponibili anziché coprire l'intero vuoto d'organico che ammontava a circa 14.000 unità;
3. Introduzione di una norma che consenta la retrodatazione della decorrenza della nomina dei Vice Ispettori vincitori dei concorsi indetti prima dell'entrata in vigore della legge di riordino (9° e 10° corso). L'attuale normativa prevede per gli stessi una decorrenza "almeno un giorno prima di quella attribuita ai vincitori dei concorsi indetti in forza della norma di riordino" (art. 45, comma 24 del Decreto legislativo 95/2017). In merito è opportuno evidenziare che i vincitori del concorso del 9° corso da Vice Ispettore (cioè relativo al concorso bandito ad ottobre 2013), per una serie di vicissitudini attribuibili esclusivamente all'Amministrazione (come nel caso della mancata costituzione del ruolo Direttivo Speciale riservato agli ispettori per i quali si è previsto il meccanismo compensativo attraverso l'accesso al Ruolo Direttivo ad esaurimento quale ristoro del danno patito), il predetto concorso si è concluso solo nel 2017, con relativo avvio al corso di formazione nel mese di settembre 2017, prevedendo come decorrenza di immissione nel ruolo il giorno successivo al termine del corso, e precisamente il 12 marzo 2018. Questo ha comportato il rischio che gli stessi fossero scavalcati da coloro che partecipavano ai concorsi indetti in forza del provvedimento di riordino che ai sensi dei proposti correttivi, dovrebbe prevedere la decorrenza al 1° gennaio 2017. Questi inconvenienti avrebbero generato il paradosso che un concorso indetto 4 anni prima che fosse varato il riordino, di fatto si vedeva scavalcato dai concorsi indetti in forza del riordino varato solo nel 2017. Per sanare questo inconveniente, senza peraltro scavalcare i partecipanti al concorso per Vice Ispettore del già Corpo Forestale dello Stato, indetto nel 2012 e aventi decorrenza 31.03.2016 come immissione in ruolo, è necessario prevedere, per il concorso relativo al 9° corso, una retrodatazione al 1° aprile 2016. Per entrambi i suddetti due corsi, oltre alla retrodatazione della decorrenza dell'immissione in ruolo come già evidenziata (1° aprile 2016 per il 9° corso e 31.12.2016 per il 10° corso, come già previsto dall'articolo 45, comma 24), atteso che allo stesso hanno partecipato anche già appartenenti alla Polizia di Stato, ed in particolare anche Colleghi del ruolo Sovrintendenti che potevano beneficiare delle procedure accelerate previste dal riordino, è necessario introdurre una deroga al principio che governa la disciplina sulla mobilità

affinché a tutti i partecipanti ai suddetti corsi, già appartenenti alla Polizia di Stato, sia garantita la sede di provenienza al pari di come avverrà per coloro che partecipano ai concorsi indetti in forza della norma di riordino. In ultimo, si richiede la modifica del periodo applicativo (oggi fissato in 2 mesi) al pari di quanto previsto per il 107° corso da Commissario Capo, almeno per i frequentatori già appartenenti alla Polizia di Stato, in modo da consentire una maggiore possibilità di acquisire familiarità con l'operatività e la responsabilità collegata alla nuova qualifica, con particolare riferimento alla compilazione degli atti di P.G., alla gestione delle risorse umane, alla gestione dei servizi di O.P. considerato che molte delle materie previste nelle lezioni sono già state svolte da coloro che sono già appartenenti (es.: esercitazione al tiro, corso per uso delle armi, tecniche operative ecc.);

4. Previsione di una fase transitoria di almeno 5 anni durante i quali - al fine di consentire il ripianamento delle qualifiche apicali dei vari ruoli (ordinari, tecnici, sanitari e orchestrali) che diversamente rimarrebbero privi delle figure di vertice idonee a garantire la catena di comando ridisegnata con le nuove e più accresciute responsabilità e professionalità e di conseguenza la funzionalità della stessa Amministrazione - ridurre i tempi di permanenza per l'avanzamento alla qualifica superiore di almeno il 50% di quelli attualmente previsti, così da consentire anche il recupero del gap retributivo e previdenziale accumulato per effetto del ritardo dell'attuazione del riordino. Questo permetterebbe di sanare anche la sperequazione patita dagli Ispettori Superiori ante riordino con anzianità inferiore agli 8 anni previsti con il nuovo provvedimento per l'accesso alla qualifica di Sostituto Commissario (in passato era solo una denominazione e quindi l'Ispettore Superiore risultava essere la qualifica apicale del ruolo mentre la denominazione stabiliva la gerarchia all'interno della stessa qualifica). La poco allettante alternativa a siffatta soluzione sarebbe quella di assistere impotenti alla desolante desertificazione delle qualifiche di Ispettore Superiore e Sostituto Commissario;
5. Previsione di un finanziamento che consenta l'attribuzione di un assegno una tantum, di diversa entità a seconda dell'anzianità posseduta a ristoro delle diverse e prolungate anzianità di tutte le qualifiche che sono state inquadrati nella qualifica superiore (es.: Ispettori Capo inquadrati a Ispettori Superiori) con stessa anzianità generando un appiattimento dell'anzianità senza alcuna differenziazione.
6. Rifinanziamento del fondo per la decontribuzione, per i redditi attualmente previsti sino a 28.000 euro - che dovrebbe essere elevato almeno sino a 29.000 euro per garantire un equo mantenimento della retribuzione media di amministrazione attesa la diversa strutturazione degli organici delle varie amministrazioni interessate - in modo da poter continuare a mantenere l'impegno, assunto dal Governo e dal Parlamento, di attribuire la differenza esistente tra il valore parametrico attribuito con il riordino e gli 80 euro netti che percepivano precedentemente come bonus;
7. Modifica delle procedure per il concorso relativo all'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, prevedendo una diversa e più attuale catalogazione dei titoli da valutare, in modo da aggiornare i titoli alle nuove esigenze e sganciarsi dalle procedure vigenti che si richiamano al maxi concorso riservato agli Assistenti Capo che, quando fu indetto, doveva rispondere a logiche ed esigenze emergenziali e quindi non più attuali;
8. Modifica delle procedure relative al concorso per Vice Commissario, oggi riservato solo agli appartenenti al ruolo degli Ispettori, introducendo la previsione che anche gli appartenenti ai ruoli di Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, in possesso del diploma di laurea triennale richiesto, possano parteciparvi con un'aliquota di posti loro riservati, dando concreta attuazione alla meritocrazia e all'impegno profuso nel conseguire il titolo accademico e lo studio per il superamento del concorso selettivo. A tal proposito è pregiudiziale prevedere una elevazione dell'età massima prevista per la partecipazione a tale concorso, oggi fissata in 35 anni - contrariamente a quanto previsto in precedenza dove non vi era limite di età per i concorsi interni in linea con quanto stabilito dalle direttive europee e dalla stessa giurisprudenza consolidata in materia - eliminando tale limite ovvero, qualora non ci si voglia allineare alle richiamate direttive europee,

prevedere un'età massima non inferiore ai 45 anni. L'eliminazione del limite di età va operata anche nella previsione inerente i Sostituti Commissari, oggi fissata in 55 anni, atteso che tale limite, considerato il percorso di carriera necessario per raggiungere tale qualifica, potrebbe significare il non consentire al personale che riveste la predetta qualifica la possibilità di poter avvalersi di tale opportunità di accesso alla qualifica di Vice Commissario. Tali modifiche potrebbero consentire di avere comunque un organico giovane relativamente a coloro che provengono dai ruoli sottostanti, che rende l'investimento più qualificato, e contestualmente una parte, quella proveniente dai Sostituti Commissari, che vanta maggiore esperienza professionale e consolidata capacità di gestione del personale;

9. Modifica dell'articolo 2, comma 1 lettera nn) del Decreto Legislativo 95) nella parte relativa alla previsione degli anni occorrenti per la promozione a Direttore Tecnico Principale uniformandoli a quelli previsti per il Ruolo Direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, comma 1 lettera t) capoverso 1 del decreto legislativo 95/2017. In pratica, mentre al personale del ruolo ordinario che accede al neo istituito Ruolo Direttivo ad esaurimento per acquisire la promozione a Commissario capo è richiesta un'anzianità di anni 2 e mesi 3 di effettivo servizio nella qualifica (periodo abbreviato per compensare il danno patito per il fatto che l'Amministrazione, per legge, aveva bloccato la possibilità di indire i concorsi per l'istituzione del Ruolo Direttivo Speciale causando un grave danno al personale interessato, sia a livello retributivo che previdenziale), al personale appartenente ai ruoli tecnici o sanitari che accedono al Ruolo Direttivo tecnico ad esaurimento - anch'essi penalizzati per il ritardo accumulato poiché l'Amministrazione, per non creare disparità tra il personale dei ruoli ordinari e quello dei ruoli tecnici e sanitari, ha bloccato anche l'indizione dei concorsi riguardante queste figure professionali - la previsione normativa vigente, prevista alla lettera nn) del richiamato articolo 2 del medesimo Decreto legislativo 95/2017, statuisce che la promozione a Direttore Tecnico Principale (equivalente del Commissario Capo) si chiede un'anzianità di 6 anni di effettivo servizio nella qualifica. Ciò, come ben si può comprendere, comporta una palese disparità di trattamento rispetto al personale del ruolo ordinario, pur trattandosi di personale parimenti sperequato per le scelte unilaterali fatte dall'Amministrazione. Per tale motivo si chiede di uniformare il percorso di carriera dei Direttori Tecnici del ruolo ad esaurimento con quello dei Commissari del Ruolo Direttivo ad esaurimento (anzianità per la promozione a Direttore Tecnico Principale pari a 2 anni e 3 mesi di effettivo servizio anziché i 6 attualmente previsti);
10. Previsione dell'istituzione di un ruolo amministrativo che, mantenendo le stesse prerogative ordinamentali e previdenziali dei restanti ruoli, sia slegato dagli obblighi di impiego in capo al restante personale, nel quale inquadrare tutte le figure professionali (orchestrali, fisioterapisti, infermieri professionali, radiologi ecc. ecc.) per le quali sono richiesti titoli di studio universitari e/o particolari abilitazioni per l'esercizio della loro funzione, oggi penalizzate perché omologate a qualifiche/gradi per i quali quei titoli non sono richiesti e pertanto destinatari di un parametro retributivo inferiore rispetto ai loro omologhi del resto del pubblico impiego; Il medesimo ruolo amministrativo si presta a poter inquadrare direttamente anche quanti, dopo almeno quindici anni di servizio prestato nella Polizia di Stato, perdano i requisiti psichici, fisici o attitudinali, e quindi l'idoneità al servizio operativo.
 - a. Verrebbe così semplificata la defatigante procedura burocratico amministrativa disciplinata dal D.P.R. 339/1982, che dura anche più anni, e che prevede oggi, peraltro solo a determinate condizioni, la possibilità di transitare nei ruoli civili di altre amministrazioni dello Stato, in pendenza della quale il soggetto riformato non beneficia in genere di trattamenti economici di sorta.
11. Modifica delle piante organiche dell'area funzionari prevedendo il ripristino degli 81 posti da Primo Dirigente, cancellati in sede di attuazione del decreto legislativo 95/2017, con una compensazione che preveda la riduzione di un numero di Vice Questori Aggiunti tali da equivalere la spesa per il ripristino degli 81 posti, nonché la possibilità, ad invarianza

- di spesa, di poter modellare diversamente le qualifiche della nuova area dirigenziale (da Vice Questore Aggiunto a Dirigente Generale);
12. Previsione di una fase transitoria per consentire a tutto il personale dei ruoli ordinari che espleta funzioni tecniche o tecniche scientifiche, sanitarie o orchestrali, anche in forza di titoli accademici o professionali posseduti, di poter transitare nei rispettivi ruoli non ordinari in modo da poter liberare i posti da poter coprire con ingresso di forze giovani nell'ambito dei limiti complessivi previsti per gli organici;
 13. Ampliamento dell'organico complessivo di almeno 5.000 unità considerato che oggi per la Polizia di Stato, che è la prima Forza di polizia a competenza generale, è previsto un organico complessivo di 106.000 unità circa mentre l'Arma dei Carabinieri, seconda Forza di polizia a competenza generale, oggi si assesta a 117.000 unità circa, comprese le 6.000 unità provenienti dal disciolto Corpo Forestale dello Stato. Ciò realizza - a prescindere dal destino dei Forestali transitati nell'Arma, ancora "sub iudice" per la dedotta sussistenza di profili di illegittimità costituzionale al vaglio della Consulta - un surplus di almeno 5.000 unità per l'organico dell'Arma dei Carabinieri che, non avendo la titolarità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in quanto esclusiva responsabilità della Polizia di Stato con tutto il carico di incombenze che da tale onere discende, per la prima volta da quando è stata varata la legge 121/81, registra un organico superiore a quello della Polizia di Stato. Per questo è indispensabile, anche attraverso concorsi straordinari in aggiunta al ripianamento del turn over annuale, prevedere una programmazione che riequilibri gli organici anche per la tutela della retribuzione media, che risulta influenzata dal numero complessivo degli appartenenti oltre che dalla diversa appartenenza alle qualifiche/gradi che compongono l'intera struttura, che diversamente creerebbe sperequazioni retributive pur in presenza di stesse opportunità di carriera o di miglioramento contrattuale;
 14. Istituzione, anche per una fase transitoria sino al 2030, di una procedura di assunzione con modalità accelerate in modo da poter selezionare e immettere in servizio i nuovi aspiranti entro un limite di 7/9 mesi rispetto agli attuali 24, in modo da invertire il calo di organico oggi in aumento per effetto dei numerosi pensionamenti che, attraverso punte massime di circa 6.000 unità l'anno come avverrà nel 2022, vedranno cessare dal servizio circa 45.000 degli attuali 96.000 poliziotti in servizio. A tal proposito, il SIULP propone di replicare la procedura già utilizzata per l'accesso alle Forze di Polizia riservata ai militari di leva nelle Forze armate. Ci si riferisce al percorso attraverso il quale si assumevano gli Agenti Ausiliari, ossia i giovani che in alternativa al servizio militare di leva obbligatoria, decidevano di prestare servizio nelle Forze di Polizia nelle quali, trascorsi i primi due anni, potevano decidere anche di rimanere;
 15. Prevedere un riequilibrio delle risorse assegnate all'area contrattuale dirigenziale (900.000 euro), per effetto dell'uscita dal F.E.S.I. delle qualifiche di Vice Questore Aggiunto e Vice Questore (articolo 45, c.11 del D.L.vo 95/2017) e conseguente loro passaggio nella nuova area contrattuale dirigenziale, atteso che ad oggi non è congruamente finanziata tenendo anche conto che ciò è possibile con gli avanzi delle risorse che risultano dall'applicazione del riordino già varato. Riequilibrare, conseguentemente, lo stanziamento complessivo per le Forze di polizia in relazione allo speculare stanziamento previsto per i Tenenti Colonelli e i Maggiori delle Forze armate;
 16. Aumento delle risorse per il finanziamento del contratto della nuova area contrattuale dirigenziale, almeno secondo le percentuali dell'indice IPCA applicato al contratto delle qualifiche non dirigenziali, prevedendo uno stanziamento di circa 20/30 milioni di euro;
 17. Revisione della tabella di equiparazione delle qualifiche della Polizia di Stato con quelle del pubblico impiego, in particolare per le qualifiche di Vice Questore Aggiunto e Vice Questore tenendo conto delle nuove funzioni dirigenziali, al fine di un eventuale passaggio nei ruoli civili del pubblico impiego in caso di totale inidoneità al servizio non dipendente da causa di servizio;
 18. Modificare il limite massimo dell'età anagrafica previsto per la partecipazione al concorso per Agente, oggi fissato a 26 anni, con richiesta di omologarlo a quello previsto per la

partecipazione al concorso per Vice Ispettore, oggi fissato a 28 anni. Tale richiesta è suffragata dal fatto che agli aspiranti Agenti è richiesto lo stesso titolo di studio previsto per il concorso per Vice Ispettori (diploma di scuola media secondaria) per cui il diverso limite anagrafico limita la possibilità di partecipazione agli aspiranti Agenti di ben due anni rispetto ai Vice Ispettori. Ciò provoca una palese disparità di trattamento e una ingiustificata penalizzazione che, se poteva trovare giustificazione nella precedente normativa considerata la diversità dei titoli richiesti in precedenza (per Agente la precedente normativa prevedeva il possesso della sola licenza media), oggi configura una palese e ingiustificata disparità e quasi sicuramente censurabile in sede di giudice amministrativo;

19. Elevazione dei limiti ordinamentali di cessazione dal servizio, a partire dalla prima qualifica della nuova area dirigenziale (Vice Questore Aggiunto), di almeno 2 anni (da 60 anni a 62; da 63 anni a 65 e da 65 anni a 67) al fine di garantire la maturazione di una pensione proporzionata al livello di responsabilità e professionalità esercitata in servizio, prevedendo una fase transitoria durante la quale, al 60° anno di età si continui ad applicare l'art.3, comma 7 del D.Lg.vo 165/97 in attesa che si arrivi alla graduale applicazione dei nuovi requisiti anagrafici. Ciò realizzerebbe sia una tutela del personale interessato, tutto con funzioni dirigenziali e pertanto personale al quale non è richiesta una particolare e gravosa efficienza fisica come previsto per il personale non dirigente, sia un contributo del Comparto Sicurezza e Difesa al processo di risanamento dei conti pubblici relativamente alla tenuta della bilancia di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
20. Ultima modifica necessaria riguarda il diploma di laurea utile ai fini della partecipazione al concorso per Commissario. La precedente normativa prevedeva che potevano partecipare al concorso per Commissari tutti coloro in possesso di laurea per corsi giuridici ed economici. Oggi, dopo il varo del decreto di riordino, contrariamente a quanto richiesto dal SIULP e da quanto ribadito dal Consiglio di Stato nel previsto parere di valutazione preventiva sulla legittimità del provvedimento, l'Amministrazione ha unilateralmente scelto che l'unica laurea idonea alla partecipazione al concorso di cui trattasi è quella ad indirizzo giuridico eliminando quella ad indirizzo economico. A tal fine, anche per dare seguito al richiamato rilievo del Consiglio di Stato, si chiede di modificare l'articolo 1 del D. L.vo 95/2017 nella parte relativi ai titoli di studio previsti;
21. Prevedere uno stanziamento a copertura delle esigenze delle prestazioni di lavoro straordinario per la nuova area dirigenziale appena contrattualizzata che tenga conto anche delle nuove figure che sono entrate a far parte di tale area negoziale.

Certi di un'attenta e favorevole valutazione da parte delle SS.LL. illustrissime, a nome anche delle Donne e degli Uomini in uniforme che quotidianamente si sacrificano in ogni angolo del Paese per garantire sicurezza, libertà e la stessa democrazia, si ringrazia sentitamente per l'opportunità concessa e l'attenzione dimostrata al fine di dare piena attuazione al processo di riordino avviato, e che era atteso da oltre vent'anni, nell'interesse del Paese, dei Cittadini, dell'Istituzione Polizia di Stato e di tutti i Poliziotti, consapevoli che lo stesso, nonostante gli sforzi operati sicuramente non è esaustivo delle criticità che deve risolvere.

Ecco perché, a tal proposito, qualora il Governo e il Parlamento dovessero decidere, oltre all'approvazione delle modifiche rappresentate, di conferire una nuova delega e un nuovo stanziamento per effettuare un ulteriore processo di riordino, il SIULP, come sempre, è pronto sin da ora a svolgere la sua parte nell'interesse generale del Paese, dei Cittadini e dei Poliziotti.

Con osservanza.